

Pubblicato il 20/04/2021



N.  
N.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

***contro***

Cineca Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Ministero della Salute e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati *ex lege*;

***nei confronti***

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza) n. [REDACTED], resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Cristiano Pellegrini Quarantotti, Paola De Nuntis e Alessandro Jacoangeli in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Considerato che:

a) il ricorso in appello evidenzia alcuni effetti paradossali del sistema di svolgimento di sessioni straordinarie per la riassegnazione delle borse di studio rimaste inoptate legate al fatto che a detta riassegnazione partecipano specializzandi che hanno già ottenuto una borsa di studio con il risultato, in presenza di più opzioni in successive sessioni da parte dello stesso candidato, di lasciare inoptate o abbandonate molte borse di studio nel passaggio da una scuola di specializzazione all'altra (circostanze documentate in giudizio);

b) tale vizio di ragionevolezza del bando evidenziatosi nella prassi merita uno scrutinio approfondito nel merito (specie in relazione al fenomeno delle borse "non intonse" ossia parzialmente utilizzate da soggetti successivamente rinuncianti) al fine di individuare soluzioni che consentano di contemperare adeguatamente il

principio meritocratico – che depone nel senso di consentire un'opzione ulteriore ai candidati già immatricolati con posizione pozioere in graduatoria - con l'esigenza di pubblico interesse a saturare tendenzialmente le risorse disponibili dando preferenza all'interesse dei soggetti non ammessi negli scaglioni precedenti secondo l'ordine di graduatoria rispetto all'interesse dei soggetti già immatricolati e aspiranti a una diversa borsa in altra scuola;

c) la giurisprudenza cautelare della Sezione con recenti pronunce (ord. n. 3299/2020) si è pronunciata in senso favorevole alla tesi della parte appellante con indirizzo al quale può darsi sostanziale continuità nel senso di ritenere possibile, nelle prossime eventuali sessioni straordinarie la riassegnazione delle risorse rimaste inutilizzate nelle sessioni straordinarie svoltesi a decorrere dall'inizio dei corsi (valutando una celere riprogrammazione delle risorse rimaste inoptate anche per borse c.d. non intonse con inizio delle corresponsione a decorrere dalla data di effettiva immatricolazione del subentrante ed escludendo invece un'immatricolazione senza borsa che potrebbe essere dubbia sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario cfr. Corte giustizia Unione europea, 19-05-2011, n. 452/09) sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria (ma con invito a riconsiderare nei prossimi bandi tale effetto disfunzionale del sistema delle sessioni straordinarie);

d) alla luce delle esposte considerazioni può pronunciarsi un'ordinanza propulsiva, condizionata al rispetto della graduatoria e delle disponibilità esistenti, che andranno considerate secondo il principio della tendenziale necessità di saturare le risorse disponibili, nei limiti della possibilità di una celere riprogrammazione delle risorse non assegnate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: [REDACTED]) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai fini della

valutazione dell'istanza di immatricolazione della parte appellante, alla luce dei principi affermati in parte motiva, nel rispetto della disponibilità e dell'ordine di graduatoria.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Maggio**

**IL PRESIDENTE**  
**Sergio Santoro**

**IL SEGRETARIO**